



COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA



MANUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI
PRATICHE, DEI CORSI E DELLE SESSIONI D'ESAMI
PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCI

(ALPINO, NORDICO, SNOWBOARD)

"Leggi e Regolamenti"

Sommario

<u>LEGGI E REGOLAMENTI</u>	3	23. ABILITAZIONE TECNICA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA.	6
<u>LEGGE 8 MARZO 1991, N. 81</u>	3	<u>LEGGE N. 17 DEL 1994 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI.</u>	7
1. OGGETTO DELLA LEGGE.	3	<u>LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 4</u>	11
2. OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI.	3	<u>LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363</u>	15
3. ALBO PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI.	3	<u>COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI</u>	21
4. CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.	3	<u>CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE</u>	25
5. TRASFERIMENTO.	3	<u>BIBLIOGRAFIA</u>	29
6. ABILITAZIONE TECNICO-DIDATTICO-CULTURALE.	3	<u>DOCUMENTAZIONE</u>	30
7. MATERIE DI INSEGNAMENTO.	3		
8. COMPETENZE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI.	3		
9. COMMISSIONI DI ESAME.	4		
10. SPECIALIZZAZIONI.	4		
11. VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	4		
12. MAESTRI DI SCI STRANIERI.	4		
13. COLLEGI REGIONALI DEI MAESTRI DI SCI.	4		
14. COLLEGI INTERREGIONALI.	5		
15. COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI.	5		
16. FUNZIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE.	5		
17. SANZIONI DISCIPLINARI E RICORSI.	5		
18. ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE.	5		
19. ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DELLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA.	5		
20. SCUOLE DI SCI.	6		
21. CORSI ED ISTRUTTORI DEL CLUB ALPINO ITALIANO.	6		
22. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE.	6		

Leggi e Regolamenti

Legge 8 marzo 1991, n. 81

Legge - quadro per la professione di Maestro di Sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

1. Oggetto della legge.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di Maestro di Sci.

2. Oggetto della professione di Maestro di Sci.

1. È Maestro di Sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei Maestri di Sci.

3. Albo professionale dei Maestri di Sci.

1. L'esercizio della professione di Maestro di Sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei Maestri di Sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

4. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

1. Possono essere iscritti all'albo dei Maestri di Sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Trasferimento.

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

6. Abilitazione tecnico-didattico-culturale.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci si consegue sommando la frequenza agli appositi corsi tecnico -didattico -culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

7. Materie di insegnamento.

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

8. Competenze della Federazione italiana sport invernali.

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

9. Commissioni di esame.

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e Maestri di Sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La Disciplina culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del Maestro di Sci.

10. Specializzazioni.

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i Maestri di Sci.

11. Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei Maestri di Sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

12. Maestri di Sci stranieri.

Come modificato dalla legge 39/02 del 01/03/2002 GU del 26/03/02

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di Maestri di Sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o degli altri stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di Maestro di Sci, rilasciati da altri stati membri dell'unione europea o facenti parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4. La Federazione italiana Sport Invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

13. Collegi regionali dei Maestri di Sci.

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei Maestri di Sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i Maestri di Sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei Maestri di Sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

14. Collegi interregionali.

1. Nelle regioni in cui il numero dei Maestri di Sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti Maestri di Sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i Maestri di Sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

15. Collegio nazionale dei Maestri di Sci.

1. È istituito il collegio nazionale dei Maestri di Sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di Maestri di Sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei Maestri di Sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

16. Funzioni del collegio nazionale.

1. Spetta al collegio nazionale dei Maestri di Sci:
 - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
 - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
 - c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei Maestri di Sci;
 - d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico –didattici e per le prove di esame;
 - e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei Maestri di Sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
 - f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
 - g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

1. I Maestri di Sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

18. Esercizio abusivo della professione.

1. L'esercizio abusivo della professione di Maestro di Sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

19. Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza.

1. Per i Maestri di Sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

20. Scuole di sci.

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

- a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
- b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;
- c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

21. Corsi ed istruttori del Club alpino italiano.

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

22. Adeguamento della legislazione regionale.

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di Maestro di Sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

23. Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (2), sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989 (2).

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989 (2). La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989 (2).

LEGGE N. 17 del 1994 - Ordinamento della professione di Maestro di Sci.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 05 04 1994 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 4 1994 N. 10
Ordinamento della professione di Maestro di Sci.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di ordinamento della professione di Maestro di Sci in armonia con quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1991 n. 81 (legge quadro per la professione di Maestro di Sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

ARTICOLO 2

(Albo professionale ligure dei Maestri di Sci)

1. E' istituito l' albo professionale ligure dei Maestri di Sci tenuto dal Collegio regionale dei Maestri di Sci di cui all' articolo 8 sotto la vigilanza della Regione.
2. Sono iscritti all' albo i Maestri di Sci in possesso dell' abilitazione di cui all' articolo 3 della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 della legge n. 81/ 1991. 3. La permanenza dell' iscrizione all' albo e' subordinata alla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 3

(Corsi tecnico - didattico - culturali e relativa abilitazione)

1. La Regione organizza i corsi tecnico - didattico - culturali per l' abilitazione all' esercizio della professione di Maestro di Sci sommando il Collegio regionale dei Maestri di Sci con il quale stipula apposita convenzione e con la collaborazione degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali.
2. Detti corsi che si tengono in genere ogni biennio hanno una durata di novanta giorni effettivi alla fine dei quali i candidati ammessi devono sostenere un esame avanti alla Commissione di cui all' articolo 5.
3. L' ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale - pratica indetta sommando bando di concorso. Il superamento della prova da' la facolta' di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l' esame finale di cui al comma 2. Le modalita' di svolgimento della prova stessa sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 5.
4. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine e per quelle nordiche nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.
5. Il programma dei corsi e delle prove d' esame di ogni Disciplina e' determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

ARTICOLO 4

(Prova d' esame)

1. La prova di esame comprende tre sezioni: tecnica didattica e culturale. L'esame e' superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. E' ammesso alla Disciplina didattica chi ha superato quella tecnica; e' ammesso alla Disciplina culturale chi ha superato quella didattica. Il mancato superamento della Disciplina didattica o culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi nella sessione d' esame insommatamente successiva. Tale possibilita' puo' essere fatta valere una volta soltanto; in caso di ulteriore esito negativo il candidato dovra' nuovamente sostenere tutte le sezioni.
2. Il superamento dell' esame consente l' iscrizione all' albo professionale di cui all' articolo

ARTICOLO 5

(Commissione esaminatrice)

1. Gli esami per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio della professione di Maestro di Sci alpino e nordico sono sostenuti avanti ad una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale d' intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all' articolo 8 e composta da:
a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di presidente;
b) un funzionario del Servizio promozione culturale sportiva e del tempo libero od un esperto appositamente nominato;

c) tre Maestri di Sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle nordiche;

d) sei istruttori nazionali di sci di cui quattro specializzati nelle discipline alpine e due in quelle nordiche scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria;

e) quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

2. Limitatamente all'espletamento delle discipline tecnica e didattica la commissione e' articolata in due sottocommissioni una per le discipline alpine e l'altra per quelle nordiche.

La sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:

a) l'Assessore regionale competente o in caso di assenza od impedimento un suo delegato che la presiede;

b) i sei componenti specializzati nelle discipline alpine di cui al comma 1 lettere c) e d).

La sottocommissione per le discipline nordiche e' composta da:

a) l'Assessore regionale competente o in caso di assenza od impedimento un suo delegato che la presiede;

b) i tre componenti specializzati nelle discipline nordiche di cui al comma 1 lettere c) e d).

5. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario del Servizio promozione culturale sportiva e del tempo libero o dall'esperto appositamente nominato di cui al comma 1 lettera b).

6 La commissione e' rinnovata ogni biennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6

(Aggiornamento professionale)

1. La Regione su proposta del Collegio regionale dei Maestri di Sci stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico - didattico e culturale dei Maestri di Sci da effettuarsi ogni tre anni.

2. Nel caso di impossibilità di frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il Maestro di Sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento insommatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di due anni fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica del maestro.

ARTICOLO 7

(Corsi di specializzazione)

1. I Maestri di Sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione sommando la frequenza con esito favorevole di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla regione Liguria da altre regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale sentito il parere del consiglio direttivo del Collegio regionale.

ARTICOLO 8

(Collegio regionale dei Maestri di Sci)

1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione il Collegio regionale dei Maestri di Sci disciplinato dalla legge n. 81/ 1991. Del Collegio fanno parte tutti i maestri che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione Liguria nonché i Maestri di Sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei Maestri di Sci su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.

ARTICOLO 9

(Maestri di Sci di altre regioni e altri Stati)

1. I Maestri di Sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria.

2. Il Collegio regionale dei Maestri di Sci provvede all' iscrizione previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell' albo professionale della regione o della provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l' iscrizione all' albo dall' articolo 4 della legge n. 81/ 1991.

3. Il Collegio regionale dei Maestri di Sci provvede altresì a cancellare dall' albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l' iscrizione nell' albo di altra regione o provincia autonoma.

4. I Maestri di Sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei Maestri di Sci della Liguria indicando le località sciistiche nonché il periodo di attività.

5. I Maestri di Sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nullaosta al Collegio regionale dei Maestri di Sci della Liguria. Qualora i Maestri di Sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono chiedere l' iscrizione all' albo professionale della Regione. Il nulla - osta o l' iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento dell' equivalenza dei titoli e della reciprocità di cui all' articolo 12 della legge n. 81/ 1991 da parte della Federazione italiana sport invernali.

ARTICOLO 10

(Scuole di sci)

1. La Giunta regionale delimita le aree sciistiche ove è prevista l' attività dei Maestri di Sci e su proposta del Collegio regionale di cui all' articolo 8 stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.

2. Le scuole di sci per ottenere il riconoscimento presentano domanda al Collegio che conclude l' istruttoria entro sessanta giorni e trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento sentiti i comuni interessati.

3. Il Collegio su domanda delle scuole da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

ARTICOLO 11

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe praticate dai Maestri di Sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei Maestri di Sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle province.

ARTICOLO 12

(Sanzioni)

1. Oltre alla sanzione penale prevista dall' articolo 18 della legge n. 81/ 1991 si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: a) da lire 300.000 a lire 900.000 per l' uso della denominazione " Scuola di Sci" da parte di organismi non riconosciuti; b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 11.

2. Per l' accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 13

(Norme transitorie)

1. Fino all' istituzione del Collegio regionale dei Maestri di Sci possono esercitare la professione in Liguria tutti i Maestri di Sci che sono in possesso della licenza di cui all' articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31 e dei requisiti di cui all' articolo 4 lettere a) c) e) della legge n. 81/1991.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti all' albo regionale dei Maestri di Sci previa domanda da presentarsi al Collegio regionale entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.

Ai fini dell' istituzione del Collegio regionale dei Maestri di Sci il Presidente della Giunta regionale convoca i maestri di cui al comma 1 entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge sommanente avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale. L' assemblea presieduta dal Maestro di Sci piu' anziano tra i presenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione del Collegio regionale dei Maestri di Sci la Giunta regionale approva i criteri di cui all'articolo 10 comma 1. Entro i successivi sessanta giorni le scuole di sci esistenti presentano domanda al Collegio per il riconoscimento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3710 " Spese per la formazione e l' aggiornamento dei Maestri di Sci" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

OMISSIS

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

2. Agli oneri di cui all' articolo 4 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 3

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 15

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto disposto dal primo comma dell' articolo 13 e' abrogata la legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31.

ARTICOLO 16

(Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a

Genova addì 5 aprile 1994

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di Maestro di Sci).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all' articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di Maestro di Sci) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'albo si articola nelle discipline corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard."

Articolo 2

(Modifiche all' articolo 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti parole: ", comma 2". 2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti parole: "comma 2". 3. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente: "4. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa."

Articolo 3

(Modifiche all' articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente: "1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. È ammesso alla Disciplina culturale chi ha superato quella tecnica e didattica. Il mancato superamento della Disciplina culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 è aggiunto il seguente comma: "3. I Maestri di Sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della Disciplina culturale e dal sostenere il relativo esame."

Articolo 4

(Modifiche all' articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Commissioni d'esame)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a tre commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 8.

2. Le commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da: a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;

b) due Maestri di Sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;

c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un funzionario regionale dell'Ufficio competente in materia di Sport e Tempo Libero.

4. La commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2 ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, oltre che dal funzionario di cui al comma 3 che svolge anche funzione di segretario.

5. Le commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico".).

Articolo 5

(Modifiche all' articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Aggiornamento professionale) 1. I Maestri di Sci iscritti all'albo professionale ligure sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni. 2. La Regione su proposta del Collegio regionale dei Maestri di Sci stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico - didattico e culturale ed organizza i corsi ogni anno.

3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il Maestro di Sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento insommatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.

4. È facoltà del Collegio dei Maestri di Sci richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione Italiana sport invernali".

Articolo 6

(Modifiche all' articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"1. I Maestri di Sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale dei Maestri di Sci ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta Regionale."

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"4. I Maestri di Sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei Maestri di Sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta."

Articolo 7

(Modifiche all' articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di Maestro di Sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 per l'uso della denominazione "Scuola di Sci" da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 9;

- b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 11;
- c) da Euro 500,00 ad Euro 1500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'articolo 3, eserciti l'attività di Maestro di Sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 2.
- La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione".

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. I Maestri di Sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, sommando la frequenza ad appositi corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome o dalla Federazione Italiana Sport Invernali e che siano iscritti all'albo regionale dei Maestri di Sci della Regione Liguria al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, dovranno frequentare il primo corso di almeno dodici giorni, da organizzarsi con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 17/1994, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 4

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione del 10 gennaio 2002 n. 95;
- b) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 gennaio 2003 ove ha acquisito il numero d'ordine 298;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 14 gennaio 2003;
- c) la III Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 10 febbraio 2003;
- d) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2003 (relatori Consiglieri F. Amoretti e N. Alonzo);
- e) la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.

2. Relazione al consiglio Regionale di Maggioranza (Consigliere F. Amoretti) Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio introduce alcune modifiche alla legge regionale che disciplina l'ordinamento della professione di Maestro di Sci.

In particolare il provvedimento in discussione, recependo le istanze pervenute dal Collegio nazionale e da quello regionale dei Maestri di Sci, riconosce e regola la disciplina dello "snow board", garantendo in tal modo, anche per queste nuove figure professionali una preparazione adeguata. Ulteriore modifica introdotta dal disegno di legge in esame riguarda la prova di esame per l'iscrizione all'Albo professionale. In particolare, recependo l'orientamento a livello nazionale, si prevede la contestualità delle prove tecnica e didattica e la possibilità, nell'arco dei cinque anni successivi, di ripetizione della sola prova culturale per il candidato che non abbia superato quest'ultima. Da ultimo con il provvedimento in esame, nel confermare l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, si vuole ridurre il periodo di validità di iscrizione all'albo, già previsto dalla legge regionale in vigore, in caso di impedimento a frequentare i corsi

di aggiornamento. Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonza) Il disegno di legge n. 298, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 "Ordinamento della professione di Maestro di Sci" che raccoglie proposte del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria, ha incontrato sostanzialmente l'atteggiamento favorevole del Gruppo D.S. Il mio voto di astensione sul citato disegno di legge è rivolto ad ulteriori approfondimenti al fine di poter avanzare, se del caso, modifiche in sede di esame in Consiglio regionale.

3. Note agli articoli Nota agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

- La legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 è stata pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I. Nota all'articolo 4
- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è stata pubblicata nel B.U. 19 maggio 1996 n. 13 P.I. La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è stata pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15 P.I. La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è stata pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8 Nota all'articolo 7
- La legge 8 marzo 1991 n. 81 è stata pubblicata nella G.U. 16 marzo 1991 n. 64 4. Struttura di riferimento Ufficio Sport e tempo libero.

Legge 24 dicembre 2003, n. 363

La Camera dei Deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2. (Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3. (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste sommando l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 18.300 euro a 200.000 euro.

Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 18.300 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche sommando la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

Art. 6. (Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, sommando la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformista della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 9. (Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10. (Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11. (Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12. (Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13. (Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14. (Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica insommatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15. (Transito e risalita)

1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16. (Mezzi meccanici)

1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19. (Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20. (Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di Maestri di Sci.

Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23. (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede sommando corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede sommando corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

Regolamento

Art. 1 Disposizioni generali

Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell'art. 15 della Legge Quadro 08.03.91 n. 81. L'attività del Collegio Nazionale è regolata a norma del presente Regolamento. Spetta al Direttivo proporre, approvare e modificare lo stesso.

Art. 2 Codice Deontologico

I Maestri di Sci iscritti a ciascun Albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite dal codice approvato dal Direttivo e allegato al presente regolamento quale parte integrante.

Art. 3 Organi del Collegio

Sono organi del Collegio Nazionale:

- a) il Direttivo
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di presidenza
- d) i Revisori dei conti

Art. 4 Il Direttivo

Il Direttivo è composto dai Presidenti di tutti i Collegi territoriali (regionali, provinciali e interregionali) nonché da un uguale numero di Maestri di Sci direttamente eletti dalle assemblee dei Collegi territoriali.

Il Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

A nomina avvenuta, il neopresidente ed il Direttivo porranno le candidature degli altri sei membri del Consiglio di presidenza da eleggere sempre nell'ambito dello stesso Direttivo.

Del Consiglio di presidenza non possono far parte più componenti dello stesso Collegio territoriale.

Il Direttivo è convocato periodicamente e comunque almeno quattro volte all'anno con lettera inviata a ciascun membro almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del direttivo sono regolarmente costituite quando sono presenti i 2/3 dei consiglieri, in prima convocazione, e la maggioranza dei componenti in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni concernenti la carica del Presidente, vengono fatte a scrutinio segreto vale in proposito la maggioranza prevista per le delibere.

Ogni componente del Direttivo ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del segretario e con il benestare del Presidente; tale verbale andrà letto

ed approvato nella seduta successiva, salvo apposita delibera di rinvio del Direttivo.

Art. 5 Funzioni del Direttivo

Al Direttivo spettano le attribuzioni demandate dalla legge nazionale all'art. 16, e precisamente:

- a) elaborare le norme della deontologia professionale;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi regionali;
- c) coordinare l'attività dei Collegi regionali dei Maestri di Sci;
- d) definire, in accordo con la Federazione Italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico didattici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei Maestri di Sci e di altre categorie professionali, in Italia ed all'estero;
f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del Collegio Nazionale per le attività di sua competenza.

Oltre a queste, spetta al Direttivo:

h) elaborare ed approvare il regolamento e le eventuali sue variazioni;
i) approvare il Codice di deontologia professionale;
l) con il fine di tendere all'uniformità nazionale, può stabilire la divisa nazionale ed il distintivo dei Maestri di Sci italiani.

Art. 6 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Nazionale; egli può delegare le proprie funzioni al vicepresidente, o in caso di indisponibilità di questo, ad un altro membro del Consiglio di presidenza.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art.7 Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di presidenza è formato dal Presidente del Collegio Nazionale e da altri sei membri eletti dal Direttivo nel suo interno con le modalità di cui all'art. 4; esso, e tutti i membri che ne fanno parte, durano in carica 4 anni, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di presidenza, i membri sono rieleggibili.

Elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio di presidenza è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza semplice dei componenti.

Delibera a maggioranza dei componenti e a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le delibere sono valide per semplice alzata di mano o, su espressa richiesta, per scrutinio segreto.

Di ogni seduta deve essere redatto verbale e le delibere devono essere scritte, salvo che si disponga espressamente per una forma diversa.

Le delibere devono essere inviate ai presidenti dei Collegi territoriali.

Art. 8 Funzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di presidenza, oltre a quelle ad esso demandate dal Direttivo, per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della Legge Quadro nazionale e riportate all'art. 5 del Regolamento, ha le seguenti attribuzioni:

- a) dare attuazione alle delibere del Direttivo;
- b) provvedere alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini istituzionali;
- c) intervenire su richiesta delle parti per dirimere eventuali controversie fra Collegi territoriali;
- d) nominare commissioni con incarichi specifici formate da membri scelti tra tutti gli iscritti agli Albi territoriali costituiti; ciascuna commissione è presieduta da un membro del Direttivo;
- e) designare rappresentanti presso Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

Art. 9 Riunioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di presidenza viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno, con avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.

In casi di particolare urgenza il Consiglio di presidenza può essere convocato telefonicamente o tramite telefax.

Esso è comunque validamente costituito anche in assenza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.

Art. 10 Funzioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Art. 11 Funzioni del Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente organizzando il funzionamento della segreteria e di quant'altro necessario per l'amministrazione generale, redige inoltre i verbali del Direttivo e Consiglio di presidenza.

Art. 12 Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei conti convocandoli nei termini previsti dall'art. 15, verifica e controlla gli incassi dei contributi associativi ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Predisporre il progetto di conto consuntivo da sottoporre ai Revisori dei conti entro il 15 Marzo dell'anno successivo a quello di chiusura.

Art. 13 Revisori dei Conti

La vigilanza sull'attività contabile e amministrativa del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani è esercitata dai Revisori dei conti.

L'organo dei Revisori dei conti è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Direttivo su proposta motivata del Consiglio di presidenza.

Il Direttivo ed il Consiglio di presidenza sceglieranno fra tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Collegi territoriali, con precedenza nei confronti di chi è in possesso di provata esperienza amministrativa. I Revisori eleggono al loro interno un Presidente e si riuniscono almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta si presenti la necessità.

I Revisori dei conti sono convocati dal Tesoriere; essi restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di presidenza a cui sono stati affiancati.

I Revisori dei conti redigono la relazione di accompagnamento al rendiconto di ciascun anno e la depositano presso la sede legale in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di presidenza ai fini del successivo art. 15.

Art. 14 Decadenza dalle funzioni

La carica di Consigliere, solo relativamente ai Maestri di Sci eletti al Direttivo dalle assemblee dei Collegi territoriali di cui al primo comma dell'art. 4 Legge Quadro, decade automaticamente per:

- assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Direttivo o del Consiglio di presidenza;
- dimissioni;
- revoca per giusta causa o giustificato motivo;
- decesso.

I Presidenti dei Collegi locali decadono automaticamente dalla carica di Consigliere, solo in caso di decadenza dalle funzioni di Presidente del Collegio locale di appartenenza.

Art. 15 Anno finanziario

L'anno finanziario del Collegio Nazionale inizia con il primo Gennaio di ciascun anno e termina il 31 Dicembre. Il rendiconto della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio di presidenza dopo essere stato verificato e controllato dai Revisori dei conti, entro novanta giorni dal termine dell'anno finanziario per essere presentato all'approvazione del Direttivo entro quattro mesi dal termine precedente.

Codice di deontologia professionale

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di Maestro di Sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei Maestri di Sci. Il legislatore ha ritenuto necessaria una individuazione o esemplificazione dei doveri dei Maestri di Sci [vedi legge quadro L. 81/91 (art. 16 comma 1 punto a)], demandando tale individuazione agli organi rappresentativi e precisamente al Collegio Nazionale, rispettando l'autonomia della categoria e tenendo conto dell'esigenza di coinvolgere i diretti interessati in una materia nella quale i contenuti etici delle norme giuridiche sono insommati.

Il codice deontologico una volta approvato non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un corpo di norme vincolanti anche in termini di responsabilità disciplinare ed esse non potranno essere ignorate dalle autorità disciplinari.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il Maestro di Sci sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti allievi, con le organizzazioni ed associazioni professionali come anche le scuole di sci, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con il Collegio Nazionale, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta dai Maestri di Sci ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi della gioventù, della tutela e sicurezza degli allievi, degli interessi superiori del turismo e della tutela di un ambiente naturale intatto.

I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo e non subire sanzioni che non siano comminate dall'ordinamento disciplinare e al di fuori dei casi previsti dalle norme di tale ordinamento. La codificazione permette la certezza delle norme e la loro conoscenza insommatata senza passare attraverso l'esperienza. Così la conoscenza può essere trasmessa fin dall'inizio ai giovani, ad esempio, ovvero ai colleghi stranieri che pure sono obbligati a rispettare le regole interne per il principio della doppia deontologia, quando esercitano in Italia.

La codificazione stimola la formazione di una comune coscienza etica, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella rivendicazione dei diritti.

Ogni Maestro di Sci deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L'obbligatorietà della iscrizione all'albo professionale dei Maestri di Sci per l'esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perchè garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare regole nuove, ma identificare quelle esistenti che sono ritenute tali nell'opinione comune.

Oltre al dettato di legge, che demanda al Collegio Nazionale la codificazione delle norme deontologiche, esiste una affermata esigenza ed imprescindibile necessità di predisporre delle regole positive, nelle quali diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun maestro.

Le disposizioni del seguente codice si applicano a ciascun Maestro di Sci iscritto al Collegio Professionale.

Principi fondamentali

Art. 1

Il Maestro di Sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale.

La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 2

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Maestri di Sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile.

Art. 3

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il Maestro di Sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.

Di pari il Maestro di Sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane.

Art. 4

Il Maestro di Sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 5

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Il Maestro di Sci ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.

Art. 6

Il Maestro di Sci deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.

Art. 7

Durante l'esercizio della professione il maestro ha l'obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di appartenenza nonché eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.

Art. 8

Il Maestro di Sci è tenuto all'osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o scuole di sci.

Art. 9

Il comportamento del Maestro di Sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

Dei rapporti con gli allievi

Art. 10

Il rapporto che si instaura tra il Maestro di Sci e l'allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l'allievo può revocare la scelta ed il maestro può recedere dall'incarico.

Art. 11

Il Maestro di Sci, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la pratica di una disciplina sportiva, qual è lo sci, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del maestro e/o dell'intera categoria.

Art. 12

Il Maestro di Sci è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

Art. 13

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Maestro di Sci potrà farsi sostituire da altro maestro competente, previa verifica del gradimento da parte dell'allievo. Quando un maestro è chiamato a

sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per l'allievo.

Art. 14

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

Dei rapporti con il Collegio

Art. 15

Il Maestro di Sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 16

L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

Art. 17

È preciso dovere morale del Maestro di Sci partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 18

I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali e provinciali nonché del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra Maestri di Sci, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

Rapporti con i colleghi

Art. 19

Il Maestro di Sci deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell'intera categoria.

Art. 20

Il Maestro di Sci non può fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

Art. 21

È fatto divieto ai Maestri di Sci di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

È vietato ai Maestri di Sci esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Art. 22

Il Maestro di Sci non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l'esercizio abusivo della professione o collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l'abuso all'Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.

Art. 23

L'iscrizione all'albo dei Maestri di Sci è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche nonché dell'accompagnamento degli allievi sugli sci.

È sanzionabile disciplinarmente l'uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell'infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

Art. 24

Il Maestro di Sci che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 25

Il Maestro di Sci che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di sci o viceversa, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il

Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la sommazione dello stesso.

Dei rapporti con le scuole di sci e delle scuole di sci fra di loro

Art. 26

Il Maestro di Sci associato o collaboratore di una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi della scuola stessa.

Art. 27

La scuola di sci e il maestro non associato devono esercitare la professione stabile prevalentemente nella zona di competenza da loro prescelta ed indicata nella rispettiva autorizzazione, o comunicazione, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonei ad assicurare il regolare e continuativo esercizio del servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze turistiche del luogo, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il Maestro di Sci e la scuola di sci, durante lo svolgimento dell'attività, devono attenersi al reperimento della clientela nel proprio ambito operativo o nella propria zona di competenza.

Qualora si rendesse necessario operare in altre realtà, la scuola o il Maestro di Sci sono tenuti a comunicare ed eventualmente concordare l'attività con le altre eventuali scuole ivi già esercenti ed interessate.

Art. 28

La scuola di sci non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, né prestare garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.

Dei rapporti con le pubbliche autorità e con enti e organizzazioni turistiche

Art. 29

Il Maestro di Sci e le scuole di sci devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 30

L'esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

Procedimento in materia disciplinare

Art. 31 Procedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale di appartenenza dell'iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti all'Organismo competente del Collegio.

Art. 32 Ricorso al Collegio Nazionale

Le deliberazioni dei Collegi regionali o Provinciali in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato con ricorso al Direttivo del Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni. Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all'interessato.

Art. 33 Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ad essere corredato:

- a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dall'indicazione dell'elezione di domicilio al quale l'interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio Nazionale.

Art. 34 Presentazione e trasmissione del ricorso

Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale che ha emesso la deliberazione impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Regionale o Provinciale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo l'interessato può prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti.

Decorsi i termini di cui al comma precedente il Consiglio direttivo del Collegio Regionale o Provinciale trasmette al Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed ai documenti ed al fascicolo degli atti.

Art. 35 Trattazione del ricorso

Il Direttivo del Collegio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale o Provinciale il ricorso e gli atti relativi, li trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la quale istruisce il ricorso e redige relazione. Il Presidente fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro 90 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

Art. 36 Esame del ricorso

Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole al ricorrente.

Art. 37 Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonché comunicata al Collegio Regionale o Provinciale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza.

Le decisioni del Collegio Nazionale sono insommatamente esecutive.

Art. 38 Applicazione delle sanzioni esecutive

Le modalità e l'applicazione delle sanzioni disciplinari esecutive sono stabilite dagli organi competenti dei rispettivi collegi territoriali.

Bibliografia

L. P. 21 aprile 1987 e s.m. della Provincia Autonoma di Trento "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Legge n. 363 del 24 dicembre 2003 Sicurezza sulle piste da sci

Legge n. 81/91 Legge Quadro Maestri di Sci

L.R. Liguria n. 17/94 Legge Regionale Maestri di Sci

L.R. Liguria n. 4/03 Modifica Legge Regionale Maestri di Sci

Teoria del Maestro di Sci - F.I.S.I. Costuma Ed. 1980

Testo Ufficiale per l'insegnamento dello Sci Alpino Ed. 1998

Testo Ufficiale per l'insegnamento dello Sci Alpino Ed. 2004

Testo Ufficiale per l'insegnamento dello Snowboard Ed. 2000

Testo Ufficiale per l'insegnamento del Fondo 2000

Testo Ufficiale per l'insegnamento del Telemark 2000

Avviamento al Carving 2000

Gli Sport di Scivolamento Didattica e Metodologia Ed. 1998

Agenda dello Sciatore 2003-2004

http://www.corpoforestale.it/wai/CFS/attivita_operative/index.html#meteomont

<http://www.fisi.org/>

<http://www.amsi.it/>

<http://www.amsao.it/>

<http://www.interski.org/>

<http://www.regione.liguria.it/>

<http://www.maestrisciliguria.it/>

<http://www.meteomont.sail.it/>

<http://www.corpoforestale.it/meteomont/previsione.htm>

<http://www.cai-svi.it/index.php>

<http://www.aineva.it/presenta.html>

Documentazione

1. Verbale di presa d'atto sullo stato dei luoghi
2. Richiesta tirocinio direttore scuola
3. Convocazione Corsi

COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA



Schede

Verbale di Presa d'atto sullo stato dei luoghi

In data odierna, i Sig.ri _____, Coordinatore dei Corsi del Collegio Maestri di Sci della Regione Liguria e _____ Responsabile Tecnico della Corso di _____ convengo, a fronte del sopralluogo effettuato alle ore _____ sulla pista denominata _____ in Località _____ a _____, che sussistono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle prove di selezione da parte dei candidati in quanto:

1. E' presente in partenza il personale di primo soccorso;

2. L'area di prova è completamente cinta;
3. Le condizioni meteo sono soddisfacenti;
4. Le condizioni del terreno di prova sono idonee agli esercizi oggetto delle prove attitudinali.

_____li, _____

Il Coordinatore dei Corsi

Responsabile Tecnico del Corso

COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA



Protocollo: _____
_____ li, _____

III.mo Direttore
Sig. _____

Scuola Sci _____
- Sede -

Oggetto: Richiesta modulo di tirocinio

Raccomandata AA.RR.

Anticipata Via Fax

Con la presente, il Collegio Maestri di Sci _____ chiede, alla S.V., di consentire lo svolgimento del Modulo di tirocinio presso la Vostra Scuola di Sci al qui presente Sig. _____ in quanto aspirante Maestro di Sci, avendo superato con esito positivo la prova pratica attitudinale per l'ammissione al Corso di formazione per maestri di _____ indetta con Bando di concorso regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale _____ n° ____ .

Il Corso di formazione prevede nel programma un modulo di tirocinio che consiste da parte dell'allievo di assistere e collaborare, sempre con maestri di sci regolarmente abilitati, presso una Scuola di Sci indicata dall'allievo stesso.

Le saremo grati se potrà svolgere il previsto Modulo presso la Sua Scuola nel massimo rispetto delle regole attualmente in vigore presso di Voi per un totale di 32 ore non continuative e non retribuite con Maestro di Snow-Board (3° figura).

Le chiediamo cortesemente, inoltre, di rilasciare all'aspirante maestro un'attestazione di frequenza del suddetto modulo da poter presentare come conferma al Coordinatore dei Corsi.

Ringraziandola anticipatamente per la Sua disponibilità, colgo l'occasione per porgere a Lei e a tutto lo staff della Scuola i più cordiali saluti rimanendo a disposizione per ogni eventuale comunicazione al 33_____.

Il Coordinatore dei Corsi

**COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA**



Schede

Egr. Signor. _____
Via _____,
_____ ()

RACCOMANDATA AA.RR.

Prot. _____

Oggetto: Convocazione per corso Sci Alpino.

La S.V., è convocata il qualità di Istruttore Nazionale di Sci _____ alle ore __.00 del _____, presso l'Hotel _____ località _____ per la riunione informativa ove verranno illustrati i contenuti del corso per la formazione di Maestri di Sci _____.

Il primo modulo avrà una durata di giorni ____ (____) precisamente dal _____ al _____ .

Eventuali impedimenti alla docenza a Voi assegnata dovranno essere comunicato entro e non oltre 5 (cinque) gg. dal ricevimento della presente.

_____ li, _____

Il Coordinatore dei Corsi

Per informazioni:

Sig. _____ quale Responsabile Tecnico del Corso cell. 33 _____,

Sig. _____ quale Coordinatore dei Corsi cell. 33 _____,

Riferimento Fiscali Collegio Regionale:

"COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE _____"

Via _____, civ. _____

_____ () P. IVA _____

**COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA**



1° Modulo Tecnico

Dal _____ al _____ Mese di _____ Anno _____ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

2° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località ___ Totale gg. ___

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

3° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località ___ Totale gg. ___

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

4° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località ___ Totale gg. ___

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

5° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località ___ Totale gg. ___

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

6° Modulo Tecnico

Leggi e Regolamenti

Dal ___ al ___ Mese di _____ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

7° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di _____ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

8° Modulo Tecnico Free-Ride

Dal ___ al ___ Mese di _____ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti: Neve e Valanghe

Primo Giorno.

Mattino

Tecnica Free-Ride sul campo

Pomeriggio

Lezione di nivologica e tipi di valanghe. Realizzazione di stratigrafie su diverse tipologia di terreno con analisi del tipo di neve e dei metamorfismi.

Secondo Giorno.

Mattino

Tecnica Free-Ride e conoscenza del territorio

Pomeriggio

Lezione di autosoccorso. Ricerca con A.R.V.A. Modalità di intervento e tempi. Gestione della chiamata di soccorso. Esercitazione pratica di ricerca su valanga reale.

Terzo Giorno.

Mattino

Tecnica Free-Ride sul campo

Pomeriggio

Soccorso organizzato, uso della sonda, ricerca con cane da valanga ed intervento cinofilo della Guardia di Finanza.

Quarto Giorno.

Mattino

Tecnica Free-Ride ed eventuale eliski.

Pomeriggio

Discesa ripida con uso di materiale alpinistico. Esame scritto di neve e valanghe. Lezione di orientamento ed uso del G.P.S..

Quinto Giorno.

Mattino

Tecnica Free-Ride CON DISCESA IMPEGNATIVA

Pomeriggio

Verifica scritta si ricerca valanghe.

Leggi e Regolamenti

9° Modulo Tecnico Verifica

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

10° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

11° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

12° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio

Argomenti:

13° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di ___ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

14° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di _____ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:

15° Modulo Tecnico

Dal ___ al ___ Mese di _____ Anno ___ Località _____ Totale gg. _____

Argomenti:

Mattino

Pomeriggio
Argomenti:
